

Comune di Mira

VERITAS SPA

Decreto Legge n 179 del 18 ottobre 2012

(convertito in Legge n. 221 il 17 dicembre 2012), art. 34, commi 20 e 21.

Continuità nell'espletamento dei servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS s.p.a.

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Parte I: Aspetti giuridici

Parte II : Aspetti tecnici

Parte III: Conclusioni

Parte IV: Schema Fatturato

Dicembre 2013

Parte I: aspetti giuridici

SOMMARIO

CAPITOLO I - Premessa

PAR. 1 - Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

PAR. 2 - L'origine degli affidamenti di cui è attualmente titolare VERITAS s.p.a.

PAR. 3 - La normativa attuale sui servizi pubblici locali

CAPITOLO II - Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta _

PAR. 1 – VERITAS opera in conformità al modello in house providing _

PAR. 2 - La durata degli affidamenti di cui è attualmente titolare VERITAS s.p.a.

CAPITOLO III - Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale

PAR. 1 – Premessa

PAR. 2 - Gli obblighi di servizio pubblico in generale

PAR. 3 - Gli specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di igiene urbana

PREMESSA

Par. 1. Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: <<20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>.

Posto che gli affidamenti di VERITAS s.p.a. risultano già conformi al diritto comunitario, con la presente relazione si intende verificare, ai fini dell'adozione da parte degli enti competenti delle delibere di attuazione dell'art. 34, commi 20 e ss. del d.l. n. 179/2012, la convenienza tecnico-economica delle gestioni attualmente in essere e ribadire la loro conformità al diritto comunitario e nazionale.

Par. 2. L'origine degli affidamenti di cui è attualmente titolare VERITAS s.p.a.

Gli enti locali soci hanno deliberato la partecipazione a VERITAS s.p.a. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

VERITAS s.p.a., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risulta dall'aggregazione di alcune preesistenti società (VESTA s.p.a., ACM s.p.a., ASP s.p.a.), tutte con intero capitale degli enti locali, a suo tempo costituite ed operanti ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Pertanto, anche nelle precedenti configurazioni dell'odierna VERITAS s.p.a., gli enti locali soci hanno dato applicazione alla normativa in materia di servizi pubblici locali, assumendo come tali le attività affidate all'azienda.

A quest'ultimo riguardo, si ricorda infatti:

- che il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 120 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale ASPIV in società per azioni denominata ASPIV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASPIV;
- che alla società per azioni ASPIV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 120/1999;
- che il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale AMAV in società per azioni denominata AMAV

- s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale AMAV;
- che alla società per azioni AMAV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 121/1999;
 - che i Comuni già soci di ACM con le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Consorzio del Mirese in società per azioni denominata ACM s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermavano l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda consortile;
 - che alla società per azioni ACM s.p.a. venivano con tali deliberazioni assegnate le attività assunte espressamente come servizi pubblici
 - che il Comune di Chioggia, con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 31 luglio 2000, nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Speciale ASP in società per azioni denominata ASP S.p.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASP;
 - che alla società per azioni ASP s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 4 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n.118 del 2000 sopra richiamata;
 - che il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 27/28 luglio 2001, nel deliberare la fusione di AMAV s.p.a. e ASPIV s.p.a. in un'unica società denominata VESTA s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento dei servizi pubblici locali già in capo alle società fuse indicati nelle sopra citate delibera di trasformazione n. 120/1999 e n. 121/1999;
 - che alla società per azioni VESTA s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 80 del 27/28 luglio 2001;
 - che, dunque, le attività sopra elencate sono state assunte dagli enti locali soci come servizi pubblici ed affidate a VERITAS s.p.a. ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. n. 2578/1925; art. 22 della l. n. 142/1990; art. 113 del d.lgs. n. 267/2000);
 - che alcune tra le attività assegnate VERITAS s.p.a. sono oggi regolamentate dalla normativa sui servizi di pubblica utilità di cui alla l. 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunque appartenenti al pari dei servizi pubblici locali alla categoria dei servizi di interesse generale;

Da quanto sopra esposto si ricava che tutte le attività sopra elencate, svolte da VERITAS e dalle società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati dalla delibere comunali che hanno riguardato la trasformazione in società delle pregresse aziende speciali e prima ancora di queste ultime ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e del r.d. n. 2578/1925. Pertanto, non sono applicabili a VERITAS ed alle società del gruppo l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, per estraneità dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse generale dall'ambito applicativo di tali citate norme, come espressamente precisato dalle medesime.

Par. 3. La normativa attuale sui servizi pubblici locali

Numerosi sono stati gli interventi del legislatore e le pronunce delle autorità adite in materia di servizi pubblici locali nel corso degli ultimi anni che hanno reso non facile la ricostruzione e interpretazione della disciplina normativa ad essi riferibile.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112 del 2008 convertito con Legge 133/2008, e successive modifiche, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con D.P.R. 7 settembre 2011 nr. 168, il legislatore ebbe a disporre una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148 e successivamente modificato i cui commi 1, 2 e 3 in sintesi prevedevano la necessità da parte dell'ente:

1. di verificare preliminarmente la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica;
2. di procedere poi all'attribuzione di diritti di esclusiva limitatamente ad ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (comma 1 art. 4 cit.),
3. di adottare una delibera quadro, mediante la quale illustrare, le ragioni dell'eventuale decisione di sottrarre alcuni servizi al libero mercato, illustrandone altresì i benefici per la comunità locale. La delibera avrebbe dovuto essere sottoposta al parere preventivo ed obbligatorio dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (commi 2 e 3 art. 4 cit.).

La norma come sopra illustrata è stata dichiarata tuttavia costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto essa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 bis citato, abrogato mediante referendum popolare.

Si legge tra le motivazioni della decisione che una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4 era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società *in house*, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare.

In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 commi da 20 a 27, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione *in house* dei servizi pubblici locali.

L'art. 34 comma 20 stabilisce ora che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Prevede poi il comma 21 dell'articolo citato che "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"

Si segnala inoltre l'art. 34 comma 23 che stabilisce che la regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, incluso il servizio di gestione integrata dei rifiuti, spetta agli enti di governo degli ambiti o di bacino, ed il comma 25 che regola i servizi esclusi dall'applicazione delle norme in esame.

Il comma 23 così rileva: «*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo*».

Il comma 25 del predetto art. 34 stabilisce: «*I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*».

Tra le norme che si deve tenere in debita considerazione, vi sono poi quelle contenute nell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 conv. con L. 148/2011 secondo le quali "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di

rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. ”

La Regione Veneto, in data 31 dicembre 2012 ha emanato nuove disposizioni con la legge n. 52 in materia di gestione dei rifiuti urbani anche in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis della L. 191/2009 che prevedeva la soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

L'art. 3 comma 1 della citata legge ha stabilito che allo scopo di garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, la Giunta Regionale dovrà, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale o in alcuni casi anche a livello infra provinciale o inter provinciale.

Gli enti locali che ricadranno nei suddetti bacini territoriali, eserciteranno in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, i quali opereranno in nome e per conto degli enti stessi, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e saranno dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (comma 4 e 5 dell'art. 3 cit.).

Capitolo II

Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Par. 1. VERITAS opera in conformità al modello in *house providing*.

VERITAS s.p.a. è una società *in house providing* che svolge servizi pubblici su affidamento degli enti locali soci.

La società *in house* è un istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di giustizia sancì l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici per tutte quelle ipotesi in cui potesse configurarsi una forma di delegazione interorganica, tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi.

L'ordinamento italiano si è di conseguenza adeguato, sia pure con un percorso normativo e giurisprudenziale travagliato, ai principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia; pertanto anche ai sensi dell'attuale normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali più sopra illustrata è legittimo l'affidamento di un servizio in *house providing*.

Le caratteristiche dell'*in house providing* possono così essere riassunte:

1. Il capitale sociale della società *in house* deve essere interamente pubblico;
2. L'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
3. La società *in house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano.

Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo di questo: deve, in altri termini, determinarsi una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio, in un certo senso, resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

Come ora si illustrerà, VERITAS s.p.a. opera in conformità al modello *in house providing* in quanto sussistono tutti e tre i requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne il requisito del capitale interamente pubblico, si osserva quanto segue.

Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico, essa infatti è partecipata esclusivamente da comuni appartenenti perlopiù agli ambiti territoriali ottimali istituiti per la gestione del servizio idrico integrato ed il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Essi sono:

COMUNE	N. AZIONI	QUOTA %
Comune di Annone Veneto	10	0,000451%
Comune di Campagna Lupia	21.962	0,989512%
Comune di Campolongo M.	31.062	1,399519%
Comune di Camponogara	36.600	1,649037%
Comune di Caorle	10	0,000451%
Comune di Cavallino	10	0,000451%
Comune di Cavarzere	20	0,000901%
Comune di Ceggia	400	0,018022%
Comune di Chioggia	240.339	10,828632%
Comune di Cinto Caomaggiore	10	0,000451%

Comune di Concordia Sagittaria	10	0,000451%
Comune di Dolo	48.312	2,176729%
Comune di Eraclea	500	0,022528%
Comune di Fiesso d'Artico	21.962	0,989512%
Comune di Fossalta di Piave	10	0,000451%
Comune di Fossalta di Portogruaro	10	0,000451%
Comune di Fossò	18.300	0,824519%
Comune di Gruaro	10	0,000451%
Comune di Iesolo	18.780	0,846145%
Comune di Marcon	4.262	0,192027%
Comune di Martellago	69.542	3,133261%
Comune di Meolo	10	0,000451%
Comune di Mira	131.765	5,936759%
Comune di Mirano	95.162	4,287587%
Comune di Mogliano Veneto	10	0,000451%
Comune di Morgano	10	0,000451%
Comune di Musile di Piave	10	0,000451%
Comune di Noale	51.242	2,308742%
Comune di Noventa di Piave	10	0,000451%
Comune di Pianiga	32.942	1,484224%
Comune di Portogruaro	10	0,000451%
Comune di Pramaggiore	10	0,000451%
Comune di Preganziol	10	0,000451%
Comune di Quarto d'Altino	1.262	0,056860%
Comune di Quinto di Treviso	10	0,000451%
Comune di S. Donà di Piave	100	0,004506%
Comune di S. Maria di Sala	43.923	1,978980%

Comune di S. Michele al Tagliamento	10	0,000451%
Comune di S. Stino di Livenza	10	0,000451%
Comune di Salzano	37.962	1,710403%
Comune di Scorzè	55.212	2,487613%
Comune di Spinea	86.270	3,886952%
Comune di Stra	24.159	1,088500%
Comune di Teglio Veneto	10	0,000451%
Comune di Torre di Mosto	300	0,013517%
Comune di Venezia	1.116.756	50,316178%
Comune di Vigonovo	29.281	1,319275%
Comune di Zero Branco	10	0,000451%
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (ex art. 2357 c.c.)	890	0,040100%
TOTALE	2.219.477	100,00000%

(schema aggiornato al 24.4.2012)

La proprietà pubblica del capitale sociale deve essere obbligatoriamente mantenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto della società il quale recita:

“Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1.”

In ragione di quanto sopra esposto, è dunque evidente che, nel caso di VERITAS s.p.a., sussiste il requisito del capitale interamente pubblico.

Per quanto concerne il requisito del controllo analogo, si deve osservare che gli enti locali soci di VERITAS s.p.a. hanno da tempo deliberato il modello *in house providing* e gli strumenti del relativo controllo analogo.

Ed infatti si ricorda:

- che gli enti locali, che hanno partecipato alla costituzione per aggregazione di VERITAS s.p.a. tra i quali il Comune di Mira, hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS s.p.a.;
- che, a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musille di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;

- che, conseguentemente, i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
- che ALISEA s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
- che, a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ASVO s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto di Camaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;
- che, conseguentemente, i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
- che ASVO s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
- che il 23 dicembre 2009 con atto notarile n. rep 92258 e n. racc. 12279 del notaio Massimo – Luigi Sandi, la società ASI S.p.A. ha ceduto a Veritas s.p.a. il ramo d'azienda afferente la gestione integrata dei rifiuti per il Comune di San Donà di Piave;
- che a seguito della descritta operazione Veritas svolge il servizio di pubblico di gestione dei rifiuti anche per il comune di San Donà di Piave il quale è anch'esso divenuto socio di Veritas ed ha sottoscritto la relativa convenzione intercomunale;
- che l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni.

Da quanto sopra risulta evidente che la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali elencati nella medesima convenzione.

L'art. 2 della convenzione oltre a definirne lo scopo, in coerenza con lo statuto societario, elenca i servizi in relazione ai quali è effettuato il controllo sulla società:

- gestione del servizio idrico integrato (acquedotti, fognature e depurazione delle acque);
- gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti, con particolare riguardo al completo trattamento degli stessi in base alle vigenti normative nazionali e comunitarie, compresa la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, la termovalorizzazione ed ogni altra forma di smaltimento e/o riutilizzo dei rifiuti consentito dalle normative vigenti, il recupero e l'eventuale riutilizzo;
- la manutenzione e cura del verde pubblico, bonifiche territoriali e delle aree o impianti pubblici o di pubblica utilità;
- gestione diretta della fatturazione e riscossione automatizzata delle tariffe o canoni dei servizi propri e degli enti locali;
- gestione della pubblica illuminazione;
- realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti, la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica ivi compresa l'eventuale erogazione di energia elettrica;
- realizzazione e gestione di impianti per il trattamento ed il controllo di emissioni in atmosfera, di sversamenti in fogna e/o acque superficiali, di impianti di depurazione;
- realizzazione e gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti, la gestione di impianti per la produzione di energia termica;
- il servizio di riscaldamento, di condizionamento, di telegestione degli impianti termici;
- la gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive e delle onoranze funebri nonché la costruzione e la gestione di impianti di cremazione;
- l'approvvigionamento, la produzione, la distribuzione e la vendita del gas;
- la realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

- la realizzazione e gestione di reti, impianti ed infrastrutture tecnologiche anche inerenti alle telecomunicazioni e fornitura dei relativi servizi;
- le attività di autotrasporto di cose per conto terzi a norma della legislazione vigente, al fine di adempiere agli scopi societari;

Gli enti locali soci hanno inoltre, in virtù di quanto disposto dall'art 6 della Convenzione e dell'art. 40 dello Statuto, istituito il Comitato di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il comitato è composto dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in Veritas S.p.A., quale risultante dal libro soci.

Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da Veritas S.p.A. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa. Esso verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

L'art. 7 della convenzione prevede poi che le eventuali deliberazioni sono assunte, se possibile all'unanimità, laddove tuttavia essa non possa essere raggiunta, la delibera sarà assunta con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino più della metà del capitale della società e la maggioranza in numero degli enti soci.

Qualora il Comitato debba esprimersi su profili riguardanti specificamente uno o più servizi pubblici, hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di VERITA S.p.A. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta.

In tal modo l'ente locale interessato può esercitare un controllo tale da consentire di influenzare le decisioni della società controllata sulle questioni di suo esclusivo interesse.

Per quanto di interesse, si segnala infine l'art. 12 il quale prevede che in caso di trasferimento della partecipazione sociale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, il trasferimento stesso dovrà essere condizionato alla sottoscrizione della convenzione.

Attraverso il Comitato di coordinamento gli enti locali soci possono esercitare un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società dagli stessi partecipata, di modo da dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni che saranno di volta in volta prese dalla società a mezzo dei propri organi ed in particolare dell'organo assembleare.

Gli enti locali hanno altresì convenuto in materia di *governance* che al Comune di Venezia spetti la nomina due consiglieri e del Direttore generale, agli enti locali già soci di ACM S.p.A. spetti la nomina di due consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre al Comune di Chioggia spetti la nomina di un consigliere con funzioni di Vice Presidente così come deliberato nell'Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2013.

In ragione di quanto sopra esposto, è evidente che, nel caso di VERITAS s.p.a., sussiste anche il requisito del controllo analogo.

Per quanto concerne il requisito dell'attività prevalente, si osserva anzitutto che la Corte di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che *<<Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante sapere chi*

remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente>>;

Da quanto sopra si ricava che lo svolgimento di servizi pubblici implica prestazioni nei confronti di terzi, cittadini ed utenti, nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita a VERITAS s.p.a..

Pertanto, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione dell'incarico di servizio pubblico che gli enti locali hanno attribuito a VERITAS s.p.a.

Ed infatti, VERITAS s.p.a. e le società da essa controllate o partecipate gestiscono servizi pubblici locali svolti su affidamento degli enti locali soci e svolgono servizi di pubblica utilità per il territorio dei Comuni di riferimento.

Del resto le attività svolte da VERITAS s.p.a. e dalle società da essa controllate costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificate dalle deliberazioni comunali.

Si aggiunga, inoltre, che in base al diritto comunitario, i servizi pubblici costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono non solo le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (art. 106, par. 2 TFUE ed art. 14 TFUE);

A tal riguardo, si deve osservare, con riferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico.

Pertanto, l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come "attività svolta a favore del territorio di riferimento" e cioè come "attività prevalente" per conto degli enti locali che controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico.

Ed infatti, come si ricava dalla tabelle allegate alla parte IV (parte IV – Schema fatturato) della presente relazione, VERITAS s.p.a., conformemente al suo carattere in house providing, svolge la parte prevalente della sua attività a favore degli enti locali soci.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, risulta confermata la conformità al diritto comunitario e nazionale delle gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a.

Pertanto, gli enti competenti dovranno procedere semplicemente ad aggiornare gli atti alle normative ed ai principi giurisprudenziali, deliberando, per quanto di ragione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 del DL. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge il 17 dicembre 2012, n. 221.

PAR. 2 La durata degli affidamenti di cui è attualmente titolare VERITAS s.p.a.

La giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui appartiene il modello *in house providing*, ha precisato che l'affidamento sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; Cass. sez. un. civ., 29 ottobre 1999, n. 754; più recentemente, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774).

Pertanto, per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti a VERITAS s.p.a., occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale.

A tal riguardo, si ricorda:

- che l'art. 151, comma 2, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce, con riferimento al servizio idrico integrato, che *<<la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni>>*;
- che l'art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, che la durata dell'affidamento è *<<comunque non inferiore a quindici anni>>*;
- che, per quanto di ragione, l'art. 143, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che *<<la concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni>>*;
- che, peraltro, l'art. 2, comma 35 della l. 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce, con riferimento ai servizi di pubblica utilità, che la durata delle concessione *<<non può essere superiore ad anni quaranta>>*.

Pertanto, come si ricava dalle norme sopra riportate, si deve ritenere coerente con quanto sopra che la durata massima di una concessione di servizio pubblico non può essere superiore a trenta anni.

L'art. 4 dello statuto di VERITAS s.p.a. prevede che *<<la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050>>* e l'art. 4 della convenzione intercomunale stabilisce che *<<I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutto quanto in essa stabilito, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050, con decorrenza per ciascun ente locale dal giorno della relativa sottoscrizione>>*. All'articolo 3 della convenzione intercomunale del 2008 si condiziona il perfezionamento dell'affidamento *in house* tramite la stipula dei relativi contratti di servizio per ciascuno dei servizi espletati.

Considerato che ad oggi (per il servizio integrato di gestione dei rifiuti) è in vigore il Contratto di Servizio rep. 5251 del 25/08/1997, stipulato tra Comune di Mira e SER.T.A. Spa (alla quale è subentrata prima ACM Spa e poi Veritas Spa), con scadenza fissata al 31/12/2015, si ritiene che VERITAS s.p.a. prosegua comunque la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sino al termine di cui al contratto di servizio citato, ferma restando la possibilità di un ulteriore affidamento da parte del Comune di Mira e, comunque, fino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza delle nuove Autorità d'ambito.

Per quanto concerne le gestioni relative al servizio idrico si ricorda:

- che l'AATO Laguna di Venezia, con delibere dell'Assemblea d'ambito del 7/05/1999 prot. 20710 e del 26/06/2002 prot. 128, ha salvaguardato gli enti gestori del servizio idrico ASP S.p.A., ACM S.p.A., Spim S.p.A, Vesta S.p.A, società preesistenti alla fusione, con riferimento ai territori serviti;
- che, tra le altre, l'AATO Laguna di Venezia, con delibera dell'Assemblea d'ambito n. 515 XI di verb del 22/12/2003, ha confermato la salvaguardia delle società predette approvando lo schema di convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico integrato dell'AATO Laguna di Venezia nel periodo di salvaguardia della durata di anni quattro, salve eventuali proroghe, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione approvando i relativi allegati con successiva deliberazione del 28/07/2004 prot. 730 VIII;
- che l'AATO Laguna di Venezia, con delibera Prot.n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006, avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Scelta della forma di gestione", stabiliva *<<Che la forma di gestione del servizio idrico integrato sia quella prevista dall'articolo 113 del D. Lvo 267 del 2000, comma 5 lettera c) [del t.u. enti locali], anche in relazione a quanto prevede il successivo comma 15 bis, secondo periodo, soprarichiamato>>*;
- che, con delibera Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008, l'AATO Laguna di Venezia stabiliva di *<<• Di affidare in base all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, fino al 31.12.2018 (anni 10), la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Laguna di Venezia alla società Veritas s.p.a. con effetto a far data dal primo giorno consentito da quanto stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) - articolo 26 ter - salvo diverse disposizioni normative, fatta salva la verifica positiva dei requisiti previsti e necessari e della convenienza tecnico - economica per l'affidamento "in house"; // • Di stabilire che, a regime, i rapporti tra Veritas s.p.a. e AATO Laguna di Venezia saranno regolati da apposita Convenzione debitamente sottoscritta dalle parti; // • di stabilire che, con successivi provvedimenti, verranno approvati tutti quegli atti e documenti, qui di seguito elencati sinteticamente anche se non esaustivamente, necessari a completare l'affidamento del Servizio, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti al fine di realizzare tale affidamento*

- nel pieno rispetto dei previsti requisiti: // a. Convenzione di Affidamento del Servizio; // b. Piano d'Ambito aggiornato dopo la prevista revisione; // c. Studio sulla valutazione della convenienza tecnica od economica per affidare "in house" il SII così come previsto dall'art. 150, comma 3 del D.Lgs. 152/06; // d. Atto di verifica e controllo del possesso dei requisiti della Società necessari ad affidare in house il SII (Proprietà pubblica, controllo analogo e attività prevalente)>>;*
- che, con delibera prot. 646/X di verbale del 29 maggio 2009, l'Assemblea d'Ambito stabiliva: che <<le premesse e gli allegati sub A) e sub B) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente deliberato // di dare atto che è decorso il termine stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) articolo 26 ter; // di confermare, i contenuti delle deliberazioni richiamate in narrativa, ivi comprese quelle dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006 avente per oggetto "Organizzazione del servizio idrico integrato. Scelta della forma di gestione"; prot. n. 1292/XVI del 17 ottobre 2007 recante "Fusione e scissione per incorporazione in Vesta S.p.A. e del compendio scisso avente per oggetto "Affidamento in house del servizio idrico integrato" // di confermare che è affidata a Veritas S.p.A. la gestione del servizio Idrico Integrato nell'AATO "Laguna di Venezia senza soluzione di continuità con l'affidamento in essere; // di confermare l'assegnazione a Veritas S.p.a. della realizzazione del Piano d'Ambito approvato in data 31.12.2003 con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 866 del 31.12.2003, e tutta la documentazione conseguente; // di confermare che la durata dell'affidamento è stabilita sino al 31.12.2018, salva scadenza di durata successiva disposta da questa Assemblea ovvero dalla legge; // di confermare che l'affidamento a VERITAS s.p.a. è regolato dalla Convenzione di Salvaguardia in essere, sino all'approvazione della nuova convenzione prevista dalla Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 806/VI del verbale del 30/07/2008>>;
 - che, con delibera prot. 866 citata, l'AATO Laguna di Venezia ha previsto che il Piano d'Ambito, per l'ambito di competenza, abbia un periodo di pianificazione pari ad anni trenta a decorrere dal 2004 e quindi sino a tutto il 2033 (punto 8. 4 del Piano);
 - che, dunque, il periodo 2004-2033 costituisce un periodo di regolazione già stabilito dall'Autorità d'ambito e sulla base di esso si sta attuando il piano d'ambito.
 - che con Deliberazione n. XVI del 30/10/2013 "Atto di indirizzo in materia di modalità di gestione e affidamento del servizio idrico integrato" l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia ha confermato la modalità *in house* quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alla scadenza dell'attuale convenzione con il gestore Veritas SPA fissata al 31/12/2018, dando mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano avviate le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione da presentarsi entro il 31.12.2014 con scadenza tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio;
 - che il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas SPA, nella seduta del 31/10/2013, ha deliberato di "indirizzare i Comuni Soci affinché sia conferito al rispettivo rappresentante nell'Assemblea d'Ambito Laguna di Venezia apposito mandato ad esprimere in quella sede l'orientamento ad affidare *in house* a Veritas Spa il servizio idrico almeno fino all'esercizio 2033, al fine di consentire un'adeguata programmazione degli investimenti e di facilitare l'accesso al credito a lungo termine";
 - In ragione di quanto sopra, VERITAS s.p.a., nella sua qualità di gestore unico del servizio idrico in conformità al Piano d'ambito ha programmato i lavori e gli investimenti necessari alla loro esecuzione, fermi restando gli investimenti riconducibili alle società preesistenti agli intervenuti processi di fusione. Pertanto, risulta opportuno e necessario che tali lavori siano portati a termine dall'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato.

Per quanto concerne gli affidamenti relativi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti si ricorda:

- che, l'AATO Venezia Ambiente, con propria delibera n. 6/VI di verbale del 30 giugno 2008 prot. 269/2008 recante "Approvazione della ricognizione delle gestioni esistenti riferita al mese di marzo

- 2008 – presa d'atto dei successivi adeguamenti e approvazione della prosecuzione delle stesse”, ha riconosciuto che VERITAS s.p.a. risponde al modello *in house providing*;
- che l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che *<<Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo>>*;
 - che la legge reg. Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della l.n. 191/2009 e dell' art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, stabilisce che *<<gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino>>* (art. 3, comma 4 legge reg. cit.) e che *<<i>consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività: // [...] c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero>>* (art. 3, comma 6 legge reg. cit.);
 - che l'art. 7 della legge reg. n. 52/2012 ha abrogato l'art. 19 della legge reg. n. 3/2000 e che, pertanto, a seguito di tale abrogazione, non è più previsto che i singoli Comuni possano affidare autonomamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - che i suddetti Consigli di bacino non sono stati ancora costituiti;
 - che, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge reg. n. 52/2012, nelle more di costituzione dei Consigli di bacino ed al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha nominato il Commissario liquidatore dell'AATO Venezia Ambiente;
 - che l'art. 5, comma 4 della legge reg. n. 52/2012 prevede che *<<il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi>>*;
 - che l'AATO Venezia Ambiente, con la già citata delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 6/VI del 30 giugno 2008, ha stabilito, in attuazione degli articoli 198 e 204 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la prosecuzione delle gestioni esistenti sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza dell'Autorità d'ambito.

CAPITOLO III

Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale

Par. 1. Premessa

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto terzo.

Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. L'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*.

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/03/2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale":

1) si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

2) si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "*servizio pubblico*" *tout court* l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "*servizio universale*" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Par. 2. Gli obblighi di servizio pubblico in generale

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;

2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;

3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) e comunque secondo concetti di parità.

Par. 3. Gli specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di igiene urbana

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'Ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Gli obblighi di servizio pubblico devono quindi rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Affinché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Lo smaltimento dei rifiuti in particolare e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del

rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

È evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti devono essere organizzate e gestite unitariamente, anche al fine di sfruttare le relative sinergie.



Parte II - Relazione ex art. 34 DL 179/2012

Agenda

- ÷ **Premessa storica e composizione societaria attuale**

- ÷ Posizionamento su scala nazionale e regionale

- ÷ un Servizio "su misura"

- ÷ Recupero e Smaltimento: la gestione impianti ha guardato al futuro

- ÷ Miglioramento continuo

- ÷ I perché di una scelta

Negli ultimi 3 anni il Gruppo Veritas ha ulteriormente consolidato la propria posizione nel territorio di riferimento, arrivando a servire 43 dei 44 Comuni della Provincia di Venezia e 5 Comuni della Provincia di Treviso

Il territorio

- 48 Comuni nelle Prov. di Ve e Tv
- 2.500 kmq
- 900.000 abitanti

Il Gruppo

- 48 Comuni soci
- 2.468 dipendenti
- Ricavi '12: 337 mln €


Business presidiati

Igiene Ambientale

- Raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, compreso lo spazzamento delle strade
- Intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione
- Gestione di discariche per rifiuti non pericolosi
- Gestione attività Ispettori Ambientali

Servizio Idrico Integrato

- Captazione, sollevamento, potabilizzazione e distribuzione di acqua primaria
- Collettamento, trasporto e depurazione di acque reflue



Con l' art. 34 D.L. 179/2012 la gestione *in-house* torna ad essere una possibile forma di gestione dei servizi pubblici locali




Questa è sempre stata anche l' idea che i Comuni soci hanno avuto di Veritas

Veritas è infatti società derivante dal progetto di aggregazione delle società pubbliche VESTA S.p.A., ACM S.p.A e del compendio scisso di ASP S.p.A., deliberato nel 2007 con il quale i Comuni soci delle tre società hanno confermato la scelta di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a mezzo della società in house providing scelta già operata in sede di trasformazione delle tre predette società da aziende speciali a società per azioni.

Questa forma di organizzazione e gestione ha consentito e consente il superamento delle frammentazioni nell' ottica delle relative disposizioni normative ed una maggiore economicità nella gestione dei servizi pubblici locali su tutto il territorio dei Comuni soci rendendo possibili scelte condivise per tutto il territorio provinciale per il quale Veritas opera, nel rispetto comunque anche delle esigenze della singola collettività comunale.

Ancora oggi ciascun Comune servito è rappresentato nella composizione societaria.



Agenda

÷ Premessa storica e composizione societaria attuale

÷ **Posizionamento su scala nazionale e regionale**

÷ un Servizio "su misura"


÷ Recupero e Smaltimento: la gestione impianti ha guardato al futuro

÷ Miglioramento continuo

÷ I perché di una scelta

Il Gruppo Veritas è tra le prime 15 utilities italiane. Tra queste VERITAS si distingue per un limitato presidio dei business energetici manifestando chiaramente la propria vocazione di azienda al servizio dei Comuni.

– Valore della produzione; mln €, 2012 –



EBITDA	Eni	GdF - Suez	Enel	A2A	Hera	Iren	Acea	Dolomiti Energia	Ascopiave	AMA (*)	AE-EW (*)	LGH (*)	AGSM (*)	Acegas APS	SEL (*)	VERITAS
EBITDA				1.068	662	630	695	198	102	127	171	100	71	129	135	49
% su VdP				16%	14%	15%	19%	17%	9%	15%	22%	15%	11%	21%	27%	15%
GAS				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
EE				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Calore				✓	✓	✓	✓	✓	✓**		✓	✓	✓	✓	✓	
Idrico				✓	✓	✓	✓	✓					✓***	✓		✓
Ambiente				✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓


Big Player nazionali attivi nella produzione, importazione e commercializzazione di energia elettrica e gas



Note: Il presidio del business è riferito alla presenza dell'operatore in un qualsiasi segmento della filiera di business (es. produzione energia elettrica, impianti WTE, ecc.); (*) Dati 2011, per Lgh preconsuntivo 2012; (**) Attraverso la controllata Le Cime Servizi; (***) Attraverso la partecipata Acque Veronesi (detenuta al 47% circa).

Infatti il Gruppo Veritas si configura come il settimo operatore nazionale e il primo nella regione Veneto per ricavi nel settore ambientale...

– Ricavi settore ambiente; mln €; 2011 –




EBITDA	127	287	194	32	42	62	24	28	-5	30	19	37
% su Ricavi	15%	35%	26%	12%	19%	29%	12%	14%	-3%	19%	13%	29%

● Multiutility ● Monutility

Note: (*) Esclusi ricavi da gestione impianti; (**) dato 2010.

...ma anche decimo operatore nazionale per ricavi nel business del servizio idrico integrato, con un solido primato nella Regione Veneto.

– Ricavi da servizio idrico integrato; mln €; 2011 –



In fase di integrazione

EBITDA	324 (**)	150	113	153	97	75	5	14	17	21	17	42
<i>% su Ricavi</i>	<i>42%</i>	<i>25%</i>	<i>26%</i>	<i>39%</i>	<i>36%</i>	<i>42%</i>	<i>4%</i>	<i>12%</i>	<i>16%</i>	<i>21%</i>	<i>18%</i>	<i>45%</i>

● Multiutility ● Monutility

Note: (*) Inclusi ricavi da gestioni idriche estero pari a circa 36 mln€; (**) Area industriale e idrico (compresa la funzione ingegneria e servizi); (***) Dati 2010; (****) Esclusi ricavi legati alla realizzazione di condotte fognarie per i Comuni soci, inclusi nella voce di bilancio "altri servizi"


A fronte dell'aumento dei costi operativi legati alla crescita del business l'incidenza dei costi di struttura si è ridotta conseguendo in tal modo le efficienze derivanti dalla crescita dimensionale. Inoltre negli ultimi 5 anni sono stati effettuati investimenti per 283 milioni di euro, equivalenti ai costi gestionali dell' esercizio 2012.

Andamento dei costi gestionali

(Mln €)

Incidenza dei costi di struttura


16,3% 16,4% 16,2% 14,8% 16,1% 14,5%



- Costi operativi inclusi accantonamenti
- Costi di struttura




Investimenti

(Mln €)



283 Mln €

Questo si è reso possibile anche grazie al sostanziale mantenimento complessivo dei livelli di marginalità.






Note: (*) Al netto di contributi c/o impianti; (**) configurazione di Ebitda prudentiale, in quanto non ricaricata di accantonamenti per rischi, considerati per convenzione assimilabili a costo operativo; (***) da bozza di bilancio in approvazione

Agenda

- ÷ Premessa storica e composizione societaria attuale
- ÷ Posizionamento su scala nazionale e regionale
- ÷ **un Servizio "su misura"**
- ÷ Recupero e Smaltimento: la gestione impianti ha guardato al futuro
- ÷ Miglioramento continuo
- ÷ I perché di una scelta

L'ingresso nel Gruppo di Alisea e Asvo ha consolidato il presidio territoriale nella Provincia di Venezia: i Comuni serviti, in modo diretto o indiretto, passano dai 25 del 2010 ai 43 del 2012 per un totale di 871mila abitanti (+24%) e oltre 500 mila ton. di rifiuti prodotti (di cui circa 250 mila ton. di RD)



Negli ultimi 3 anni i Servizi Ambientali sono stati protagonisti di cambiamenti con internalizzazione di servizi e innovazioni nel sistema di raccolta dei rifiuti.

Internalizzazione dei servizi

2011: San Donà

Internalizzazione del servizio di raccolta nei Comuni di **San Donà e Cavallino**, precedentemente in capo ad **Aimeri Ambiente**, per un valore annuo di circa **4 mln €**

- Invarianza del costo per il Comune / utenti
- Maggior attenzione alle **condizioni dei lavoratori**
- **Nuove sedi locali e mezzi di trasporto** nonché **attrezzature**

2012: Chioggia

Internalizzazione della parte di servizio di raccolta precedentemente affidata a **ditte esterne** da parte di ASP, per un valore annuo di circa **1,5 mln €**

- **Contenimento dell'aumento di tariffa** previsto dal Comune di Chioggia (*)
- Avvio a soluzione **gestione discarica di Ca' Rossa**
- Risoluzione problematiche **pulizie spiagge litorale**

Introduzione contenitori a calotta e riduzione costi servizio

Obiettivo:

Incrementare la quota di RD senza passare al sistema di raccolta porta a porta e **contenere i costi del servizio**

Strumento:

Contenitori a calotta (19 litri) per la raccolta della frazione secca con consegna di apposite **chiavette** ai cittadini per l'utilizzo del sistema, durante giornate dedicate alla **sensibilizzazione verso la RD**



Risultati «Comuni pilota»:

	Introduzione	RD 2011	RD 2012	Delta
S. Maria di Sala	Anno 2010	56%	70%	+24%
Meolo	04/2012	55%	75%	+20%
Martellago	Anno 2010	63%	75%	+26%
Spinea	09/2012	56%	79%	+23%
Scorzé	01/2012	55%	69%	+14%

Altre innovazioni

- Attivazione del servizio «Ecomobile», l' ecocentro mobile che viene collocato a giorni e orari prefissati nel territorio dei Comuni e raccoglie varie tipologie di rifiuti, soprattutto ingombranti e differenziati.
- Attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti presso i mercati rionali

Note: (*) Necessario alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale in passato finanziati con i proventi della discarica


Questi interventi, unitamente a campagne di comunicazione e sensibilizzazione, hanno consentito di aumentare la percentuale globale di RD nei Comuni serviti da Veritas di oltre 11 punti percentuali (da 44% a 55%) nel quadriennio 2009-2012 ed incrementerà di altri cinque punti percentuali nel 2013 arrivando così a (circa) 60%.

Andamento RD Gruppo Veritas (*)

— % RD Comuni Veritas 2009-2012 —

	2009	2010	2011	2012	Δ 09-12
Media Veritas	43,7	48,7	50,9	55,0	+11%
Migliori 3					
Pianiga	73,4	74,8	74,5	75,2	+2%
Martellago	56,8	55,6	63,2	75,1	+18%
Meolo	58,6	57,4	54,5	75,0	+16%
Peggiori 3					
Venezia	33,7	36,0	36,3	39,3	+6%
Noale	49,8	52,0	55,5	56,4	+7%
Mira	44,0	47,9	52,9	58,3	+14%

— Curva di distribuzione 2012 —



Andamento RD nelle municipalità di Venezia



— % RD municipalità di Venezia 2009-2012 —

	2009	2010	2011	2012	IQ '13	Δ 09-13
Media Venezia	33,7	36,0	36,3	39,3	42,7	+9%

Centro Storico

Venezia-Murano-Burano	19,4	21,3	24,6	28,6	28,1	+9%
Lido-Pellestrina	28,3	29,4	28,8	29,0	32,0	+4%


Terraferma

Favaro-Veneto	39,3	41,8	43,5	48,5	58,8	+20%
Mestre-Carpenedo	45,0	45,7	43,1	41,2	43,6	-1%
Chirignago-Zelarino	40,6	44,3	47,8	70,3	70,5	+30%
Marghera	38,8	40,4	39,8	37,5	52,2	+13%

Anche la città di Venezia, nonostante le evidenti complessità gestionali e l'elevata incidenza dei rifiuti prodotti dai turisti, mostra percentuali di raccolta differenziata superiori ad altre grandi città italiane

Benchmark RD città italiane

– % RD 2009 e 2012 –



	Verona	Firenze	Torino	Venezia	Milano	Bologna	Genova	Roma	Media
Δ '09-'12	27%	10%	2%	17%	2%	5%	41%	46%	16%


	Verona	Firenze	Torino	Venezia	Milano	Bologna	Genova	Roma
Produzione (kg/ab 2011)	513	663	528	665	529	529	542	646

2009 2012

Tale risultato pone Veritas in linea con le performance delle regioni del nord Italia ed è superiore alla media nazionale che nel 2010 si è attestata al 35%, ben lontana dall'obiettivo del 65% e dai migliori Paesi Europei.

- Incidenza RD anno 2010 -

Regione	RD 2010	RD 2008
Veneto	58,7%	52,9%
Trentino Alto Adige	57,9%	56,8%
Piemonte	50,7%	48,5%
Friuli Venezia Giulia	49,3%	42,6%
Lombardia	48,5%	46,2%
Emilia Romagna	47,7%	42,7%
Sardegna	44,9%	34,7%
Valle d'aosta	40,1%	38,6%
Marche	39,2%	26,3%
Toscana	36,6%	33,6%
Campania	32,7%	19,0%
Umbria	31,9%	28,9%
Abruzzo	28,1%	21,9%
Liguria	25,6%	21,8%
Lazio	16,5%	12,9%
Puglia	14,6%	10,6%
Basilicata	13,3%	9,1%
Molise	12,8%	6,5%
Calabria	12,4%	12,7%
Sicilia	9,4%	6,7%
Media Italia	35,3%	30,6%




La filiera della gestione dell'igiene ambientale è interamente presidiata dal Gruppo Veritas che si occupa di tutte le fasi (dalla raccolta e spazzamento al recupero/smaltimento)




Metodi di raccolta del rifiuto secco residuo e dimensione del Comune/Municipalità

I modelli organizzativi sono pensati in funzione delle diverse caratteristiche del Comune. Il sistema di raccolta «porta a porta» risponde bene alle necessità dei Comuni fino a 15.000 abitanti oltre i quali solo delle peculiari specificità territoriali lo rendono ancora praticabile. Discorso a parte va fatto per il Centro Storico del Comune di Venezia per il quale è la caratteristica morfologia urbana a dettare le scelte organizzative.




La sola articolazione del servizio nei diversi Comuni in funzione della metodica di raccolta delle principali frazioni di rifiuti non è tuttavia in grado di cogliere le necessarie caratterizzazioni del servizio in funzione delle singole specificità territoriali.

Secco Residuo




Frazioni secche differenziate



-  Domiciliare
-  Misto
-  Stradale

Le tipicità possono essere riassunte sinteticamente in macro-zone territoriali nelle quali si articola un servizio «su misura» calibrato secondo le esigenze specifiche



1

VENEZIA CITTA' D' ARTE

Una città d'arte sull'acqua visitata ogni anno da 25 milioni di turisti

Ogni giorno i servizi di spazzamento e raccolta sono effettuati manualmente nella città storica articolata in 151 isole e soggetta a periodiche acque alte; per movimentare i rifiuti lungo tutta la filiera sono richieste tecnologie dedicate e senza uguali al mondo



2

CHIOGGIA CITTA' D' ARTE

Una città sospesa tra le diverse tonalità di azzurro del cielo e dell' acqua

Con i suoi 52 mila abitanti è la sesta città più popolosa del Veneto. Situata nell' estremo lembo meridionale della Laguna di Venezia, occupa una posizione geografica singolare: tra mare e laguna. La sua "forma urbis" ha sempre incuriosito studiosi, viaggiatori e scrittori, al punto da considerarla un esempio classico e citatissimo di pianta urbana, sintesi incomparabile di morfologia naturale e di funzionalità rispetto al mestiere tipico, la pesca. Le linee verticali della piazza e dei canali si intersecano con quelle orizzontali delle calli scandite con regolarità e in un ordine quasi perfetto a formare la classica "spina di pesce". La sua peculiare bellezza è anche la ragione di una declinazione tutta particolare del servizio di igiene urbana che deve saper trovare metodi efficaci e al contempo rispettosi di tanta specificità.




3

LE LOCALITA' BALNEARI



Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina

sette località balneari e oltre ottanta chilometri di acque limpide e spiagge attrezzate attirano ogni anno turisti da tutta Europa. Un litorale premiato anche nel 2013 con **sei Bandiere Blu** (Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo, Cavallino e Lido di Venezia) a conferma di un'attenzione per l'ambiente che vede Veritas impegnata nell'erogazione dei servizi di igiene urbana e depurazione ad un'ulteriore popolazione equivalente con punte mensili di circa 250.000 abitanti che si sommano alla popolazione normalmente residente.



Fonte: Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto

4

LA RIVIERA DEL MIRANESE E I COMUNI DENSAMENTE ABITATI



Un delicato equilibrio tra storia e modernità, tra ambiente e sviluppo.

In un contesto veneto nel quale il Comune medio è di 6.500 abitanti generalmente distribuiti su un territorio che non presenta densità abitative elevate, questi Comuni sveltano per la loro popolosità e per il contrasto tra zone centrali ad elevata concentrazione urbana ed artigianal/industriale ed altre che conservano l' antica bellezza del nostro territorio.

Il servizio di igiene urbana deve saper soddisfare le esigenze a tratti contrapposte frutto delle due anime di questi luoghi e saper inventare, assieme alle amministrazioni, soluzioni innovative nel rispetto di un ambiente carico di storia.


5

DALLA RIVIERA DEL BRENTA ALL' ADIGE



6

I COMUNI TRA IL PIAVE E IL TAGLIAMENTO





TERRITORI DIVERSI, UN UNICO GRANDE RISULTATO

COMUNI RICICLONI

La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, è organizzata da Legambiente. Nel territorio servito dal gruppo Veritas i Comuni Ricicloni sono 29:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ✓ Annone Veneto | ✓ Fiesso d'Artico | ✓ Pramaggiore |
| ✓ Campagna Lupia | ✓ Fossò | ✓ Quarto d'Altino |
| ✓ Campolongo Maggiore | ✓ Fossalta di Portogruaro | ✓ Salzano |
| ✓ Camponogara | ✓ Gruaro | ✓ San Donà di Piave |
| ✓ Cavallino Treporti | ✓ Marcon | ✓ S. Maria di Sala |
| ✓ Cavarzere | ✓ Martellago | ✓ S. Stino di Livenza |
| ✓ Ceggia | ✓ Meolo | ✓ Spinea |
| ✓ Cinto Caomaggiore | ✓ Noventa di Piave | ✓ Stra |
| ✓ Concordia Sagittaria | ✓ Pianiga | ✓ Teglio Veneto |
| ✓ Eraclea | ✓ Portogruaro | |

Oltre alla percentuale di raccolta differenziata, a fare la differenza (quindi a definire le classifiche) è stato l'indice di buona gestione dei rifiuti urbani.


ECOSISTEMA URBANO

La statistica annuale pubblicata dal "Sole 24 ore" e stilata da Legambiente e Ambiente Italia conferisce per il terzo anno consecutivo a **Venezia** il titolo di **città più "green" tra i grandi capoluoghi italiani**.

In quasi tutti i parametri Venezia si conferma leader o comunque ai primi posti, malgrado alcune evidenti sproporzioni di partenza: ad esempio, la vastità del territorio comunale e la sua conformazione (che se conferisce qualità ambientale grazie alla funzione rigenerante e "resiliente" della laguna, ne complica di molto la gestione complessiva e ne acuisce costi e oneri di tutela, imparagonabili rispetto alle altre realtà urbane) e il peso che riveste la massa dei rifiuti prodotti dai turisti sul totale dei rifiuti generati dalle attività cittadine





Lo sforzo di articolazione organizzativa dovuta alla complessità dell' area trova positivo riscontro nell'indice complessivo di Customer Satisfaction che negli ultimi 3 anni si è assestato su valori decisamente superiori allo standard nazionale.



+11% Area Ambiente

+5% Area Idrico



Note: (*) UtENZE domestiche di Mestre Terraferma (Venezia), Chioggia, Riviera del Brenta e Miranese, Mogliano, San Donà, Cavallino e Cavarzere;

(**) UtENZE domestiche di Mestre Terraferma (Venezia), Mogliano, Chioggia, Riviera del Brenta e Miranese, San Donà e Cavallino

Agenda

÷ Premessa storica e composizione societaria attuale

÷ Posizionamento su scala nazionale e regionale

÷ un Servizio "su misura"

÷ **Recupero e Smaltimento: la gestione impianti ha guardato al futuro**

÷ Miglioramento continuo

÷ I perché di una scelta

Nel corso degli anni sono cresciuti i quantitativi provenienti dalla raccolta differenziata e quindi avviati a recupero (+19%) mentre sono progressivamente calati i rifiuti conferiti a discarica e a termovalorizzazione.

Trattamento rifiuti differenziati

— materiale differenziato in entrata ('000 ton.) —


	2010	2011	2012	Δ 10-12
Vetro/Plastica/ Lattine	28,9	32,5	41,3	+43%
Vetro/Imballaggi in vetro/Lattine	5,4	7,8	6,0	+12%
Carta	43,5	43,6	45,7	+5%
Totale	77,8	84,0	92,9	+19%



I quantitativi in uscita dagli impianti di trattamento sono mediamente compresi tra l'87% e l'89% del materiale in ingresso

Trattamento rifiuti indifferenziati

— tonnellate gestite ('000) —



I quantitativi di rifiuti speciali sottoprodotti degli impianti di CDR non avviate a ENEL sono calati di oltre 10 mila ton. e il costo medio si è ridotto di quasi il 20% (da 78€ nel 2010 a 64 nel 2012)

Crescita e ottimizzazione della gestione rifiuti e materiali da riciclo sono state rese possibili anche grazie all'avvio, ad Ottobre 2011, del progetto "Ecodistretto Marghera", che prevede la riattivazione produttiva nell'area di Porto Marghera

Obiettivi:

- Costituzione di un **primo nucleo per la ricostruzione industriale sostenibile** di Porto Marghera, con la creazione di **300/400 nuovi posti di lavoro**
- **Ottimizzazione della filiera dei rifiuti con eliminazione dei costi logistici** legati al transito dei rifiuti tra i vari step della filiera, grazie a nuove attività che si collochino a **valle e di fianco** agli impianti del Gruppo Veritas già esistenti

Risultati operativi:


- *Minimizzazione dei costi di trasporto e riduzione del traffico*
- *Economie di scala negli investimenti*
- *Riduzione degli impatti inquinanti*
- *Diffusione della cultura ambientale nelle tecnologie di processo*
- *Condivisione di servizi comuni*



Il progetto interessa un'area di oltre 30 ettari e si caratterizza per la logica dell'approccio a "distretto industriale", che non prevede uno sviluppo centralmente pianificato, quanto piuttosto una proposta lasciata all'autoorganizzazione ed alla collaborazione dei soggetti coinvolti

Oltre ai risultati raggiunti sul fronte della raccolta differenziata, diverse iniziative sul fronte impiantistico hanno consentito di chiudere il ciclo di gestione rifiuti attraverso il recupero e la valorizzazione dei materiali, prevalentemente nei propri impianti, conferendo in discarica solo il 5%

– Flusso dei rifiuti Veritas Spa, anno 2012 –



Note: (*) La percentuale di RD sale al 55% se riferita ai soli rifiuti da raccolta (esclusi "Altri Rifiuti"); (**) 4.700 tonnellate sono raccolte da Veritas su San Donà di Piave e avviate direttamente alla discarica di proprietà del Comune Stesso (***) inclusi sovalli per la produzione di energia

Attraverso Veritas i Comuni hanno ottenuto risultati in termini di raccolta differenziata e di recupero di materia che permettono loro di determinare la cessazione a breve dell'attività del termovalorizzatore.



Nascono e si sviluppano i **primi sistemi collettivi di raccolta** dei rifiuti e dei reflui



Sessant'anni fa non c'era la **raccolta differenziata** e tutti i rifiuti erano raccolti e smaltiti insieme



In Italia, il **50%** dei rifiuti raccolti va in **discarica**. Nel territorio di Veritas meno del 5%



In Italia, viene incenerito il **19%** dei rifiuti raccolti. Nel nostro territorio invece **chiude il termovalorizzatore**



1850



1950



2012



2014

Con la chiusura entro fine anno del termovalorizzatore di Fusina il Bacino di Venezia si candida a diventare uno dei più virtuosi del Veneto e dell'Italia intera

Entro la fine del 2013, dopo 15 anni di servizio, l'inceneritore di Fusina cesserà la sua attività



Superamento del vecchio sistema di smaltimento basato su discariche e inceneritori che bruciano rifiuti "tal quali"

- Di colpo spariranno 50 mila tonnellate all'anno di Co2
- Le 48 mila tonnellate di rifiuti che attualmente vengono bruciate dall'inceneritore verranno smaltite attraverso il **riciclo** e nell'impianto di **produzione del Cdr** (combustibile da rifiuti acquistato da Enel per alimentare la centrale elettrica di Fusina **al posto dell'inquinante carbone**)

CORRIERE DEL VENETO

22.05.2013

Svolta Green

Il resto del Paese punta sull'incenerimento dei rifiuti, noi facciamo una scelta di sostenibilità

Gianfranco Bettin assessore Veneziano all'Ambiente

La rassegna stampa sulla prossima chiusura del termovalorizzatore

Data: mercoledì 22.05.2013

IL GAZZETTINO VENEZIA MESTRE

estratto da Pagina: 11

Mestre più "riciclona" Chiude l'inceneritore

Raffaello Rizza

I primi rifiuti urbani iniziarono a bruciare nel maggio del 1988. Dopo 15 anni di funzionamento a pieno regime l'inceneritore di Fusina gestito da Veritas e voluto dalla Regione Veneto con l'aiuto della giunta presieduta da Franco Ceronzo, chiuderà a fine anno. Una decisione politica, strategica, assunta dalla Giunta comunale e che ha coinvolto l'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin assieme alla dirigenza di Veritas. Di colpo spariranno 90mila tonnellate di CO₂ che non finivano più nella mannaia della stessa tonnellata di rifiuti che attualmente vengono «bruciate» dall'inceneritore verranno smaltite dal riciclo e nell'impianto che produce cfr (combustibile da rifiuti, acquistato da Enel per alimentare la centrale elettrica di Fusina) e che non serve alle 240mila tonnellate annue di prodotto.

«La chiusura di questo impianto - ha spiegato Bettin - è il frutto di un percorso virtuoso che da tempo l'Amministrazione fa intraprendere e che consiste nel ridurre a monte la produzione di rifiuti, raccogliendoli in modo corretto per poi poter riciclare o ricavarne energia, superando così il vecchio sistema di smaltimento, basato sul conferimento alle discariche e agli inceneritori, come quello di Fusina, che bruciano i rifiuti «al quilo», cioè senza trattamento. Un passo importante che riusciamo a fare grazie allo straordinario aumento della raccolta differenziata nel nostro territorio, registrato nel 2012 e la continua crescita anche quest'anno e che si aggiunge agli ottimi risultati già raggiunti in termini di minor conferimento di rifiuti nelle discariche, che nel nostro territorio si attesta sotto il 5% del totale, contro un 50% a livello nazionale». I 22 dipendenti che attualmente sono impiegati a Fusina verranno ricollocati in altri settori. L'impianto condurrà a fine dicembre la sua attività dopo di che serviranno almeno tre mesi per lo stop e la dismissione. «Questo risultato è frutto di una seria pianificazione - è stato il commento di Andrea Razzini, amministratore delegato di Veritas -, inserito delle politiche avviate dall'amministrazione e dei cittadini che collaborano e che stanno crescendo culturalmente con la politica della raccolta differenziata». Un modo di essere cittadini consapevole che ha consentito di non far salire nel 2012 i costi dei rifiuti di 5 milioni di euro (e quasi 6 milioni il peso in bolletta) e che, forse, non avrebbe permesso la chiusura di Fusina. Ogni anno, di 500 mila tonnellate di immondizie prodotte nel 2012 nel veneziano, circa 250 mila sono prodotti destinati al riciclo e il resto al Cdr.



Il termovalorizzatore di Fusina chiuderà a fine anno



Con la chiusura dell'inceneritore, spiega Bettin, non finiranno più nel mare 90 mila tonnellate di CO₂

Data: mercoledì 22.05.2013

la Nuova Venezia

estratto da Pagina: 21

RIFIUTI URBANI » LA CITTÀ A DISCARICA ZERO

L'inceneritore chiuderà a fine anno

Il Comune punta tutto sull'aumento della raccolta differenziata e ferma l'impianto di Fusina. Bettin: «Scelta strategica»

di Gianni Favaretto

Stop all'inceneritore e mai più ai rifiuti solidi urbani in discarica. Così il Bacino di Venezia si candida a diventare uno dei più virtuosi del Veneto e dell'intera Italia, roba da far invidia perfino ai solerti tiratelli che da anni sono in cima alle classifiche nazionali della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti. L'obiettivo è ambizioso ma l'entusiasmo è condiviso. Il Comune di Venezia e Veritas spa - la municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti dell'intero bacino che raggruppa tutti gli enti locali del comune della nostra provincia - sono convinti di essere sulla strada giusta e di poter farcela. Malgrado il no del Comune e le tenaci battaglie degli ambientalisti veneziani, la Regione Veneto ha imposto nel 1994 l'apertura di un inceneritore di rifiuti solidi urbani (al quale che è entrato in esercizio nel 1996 a Fusina). Negli ultimi 6 anni ha incrementato 322 mila tonnellate di rifiuti del Bacino veneziano ed emesso in atmosfera, non tenuti i sistemi di abbattimento dei fumi adottati da Veritas, una consistente quantità di micropolvere carbonica (CO₂). Il tutto senza che l'inceneritore di Fusina non sia mai stato smaltito. Ma alla fine del 2013 il vecchio inceneritore verrà fermato definitivamente e smantellato, senza per questo ricorrere allo smaltimento nelle discariche che sul nostro territorio sono state messe al bando, compresa quella di Chioggia (Co' Rossa). Ferma un'incineritura che recupera energia ma inquina in atmosfere

CO₂ e fumi inquinanti è sempre in municipio l'assessore comunale all'Ambiente, Gianfranco Bettin, con al fianco l'amministratore delegato di Veritas, Andrea Razzini, ha colto l'occasione per fare il punto sulla strategia di gestione del ciclo dei rifiuti che si sta realizzando nel Bacino veneziano. «La chiusura dell'inceneritore - ha spiegato l'assessore Bettin - è il frutto di un percorso virtuoso che punta a ridurre a monte la produzione di rifiuti urbani, a raccogliendoli in modo corretto e differenziato per poi poter riciclare e ricavarne energia superando così il vecchio sistema di smaltimento, basato sul conferimento alle discariche e agli inceneritori, come quello di Fusina, che brucia i rifiuti «al quilo» senza alcun trattamento. Secondo i dati nei nodi dell'assessorato di Veritas, con l'aumento della raccolta differenziata registrato nel 2012 e la continua crescita anche nel primo mese di quest'anno, la chiusura dell'inceneritore di Fusina eviterà l'emissione nell'atmosfera di 90 mila tonnellate di CO₂. «Un altro passo importante» ha aggiunto Bettin «che si somma agli ottimi risultati già raggiunti in termini di minor conferimento di rifiuti nelle discariche, che nel nostro territorio si attesta sotto il 5 per

cento del totale, contro un 50 per cento a livello nazionale. Alla fermata definitiva dell'impianto di Fusina si accompagnerà il risvolto positivo del vantaggio dipendente in altre attività di Venezia». Nel 2012 la metà delle quasi 500 mila tonnellate di rifiuti urbani sono stati recuperati in città e provincia con la raccolta differenziata e il prevede che tale percentuale aumenterà in futuro. I rifiuti rimasti (200 mila tonnellate, ridotte però a 150 mila dopo il trattamento) sono stati trasformati in combustibile da rifiuti (Cdr) e bruciate nella centrale dell'Enel a Fusina, al posto dell'originario carbone. Le restanti 50 mila tonnellate sono finite nell'inceneritore di Fusina destinato prima alla chiusura entro fine anno. L'obiettivo per il 2013 è progettare il modo di ridurre il massimo la quantità di rifiuti da incenerire e massimizzare, invece, la differenziata e il riciclo. I rifiuti urbani, al posto della raccolta differenziata, saranno quindi trasformati tutti in Cdr e venduti all'Enel che li brucia al carbone per produrre energia.

Data: sabato 25.05.2013

GENTE VENETA

AMBIENTE - Si eviterà l'emissione in atmosfera di 90 mila tonnellate all'anno di CO₂


La Venezia dei rifiuti è sempre più green: entro l'anno chiude l'inceneritore di Fusina

Il Comune punta tutto su riduzione della produzione, riciclo e Cdr

È finita l'era dell'inceneritore. Un segnale forte chiude, entro l'anno, a dare l'annuncio è stato, martedì, l'assessore comunale Gianfranco Bettin, autorizzato dall'amministratore delegato di Veritas, Andrea Razzini, e dall'amministratore delegato di Ecoprogram, Adriano Tolomei.

Insomma, produrre energia con l'impiego di rifiuti non trattati, semplicemente trasferiti dalle nostre pattumiere ai bruciatori dell'impianto di Fusina, appartiene al passato. Venezia può permettersi di chiudere il termovalorizzatore perché da tempo sta percorrendo altre strade, più sicure e green. «La chiusura di questo impianto - ha spiegato Bettin - è il frutto di un percorso virtuoso che da tempo l'Amministrazione ha intrapreso e che consiste nel ridurre a monte la produzione di rifiuti, raccogliendoli in modo corretto per poi poter riciclare o ricavarne energia, superando così il vecchio sistema di smaltimento, basato sul conferimento alle discariche e agli inceneritori che bruciano i rifiuti «al quilo», cioè senza trattamento, come quello di Fusina».

Grazie allo straordinario aumento della raccolta differenziata nel nostro territorio, registrato nel 2012 e la continua crescita anche quest'anno, ha



I camini dell'inceneritore di Fusina

proseguito Bettin, «è finalmente possibile procedere ad una chiusura che eviti l'emissione nell'atmosfera di 90mila tonnellate all'anno di CO₂. Un altro passo importante che si aggiunge agli ottimi risultati già raggiunti in termini di minor conferimento di rifiuti nelle discariche, che nel nostro territorio si attesta sotto il 5% del totale, contro un 50% a livello nazionale».

Alla dismissione dell'impianto, aperto negli anni Novanta, si accompagnerà il riciclaggio di 22 dipendenti attualmente impiegati. Nel 2012 la metà delle 500mila tonnellate di rifiuti raccolti ogni anno da Veritas nella provincia di Venezia, come

ha ricordato Razzini, sono infatti già materiali indirizzati al riciclo e si prevede che tale percentuale aumenterà in futuro grazie alla sempre maggiore diffusione della raccolta differenziata nelle famiglie, senza la quale lo scorso anno le bollette di Veritas sarebbero costate ai cittadini 5 milioni di euro in più. La quantità di rifiuti urbani residui è dunque destinata a diminuire: tali rifiuti, preventivamente trattati, saranno destinati all'impianto di Fusina, gestito dalla Ecoprogram Venezia, per la produzione di Cdr, un combustibile ottenuto da quello che rimane dopo la raccolta differenziata di vetro, plastica, lattice, carta e cartone, pile e batterie, medicinali, iniezioni organiche.

CORRIERE DEL VENETO

L'impianto di Fusina

Più riciclo, non serve Chiude l'inceneritore Primo caso in Veneto



VENEZIA — Venezia manda in pensione il suo inceneritore. Raccolta differenziata e combustibile da rifiuti che diventa energia elettrica lo hanno reso inutile.

A PAGINA 3 D'ESTRATTO

L' incremento della raccolta differenziata da un lato e la produzione del combustibile da rifiuti dalla frazione indifferenziata dall' altro consentono una valorizzazione economica dei rifiuti che si traduce in un risparmio per i cittadini



Valorizzazione economica dei rifiuti

Differenziati

*Incremento della percentuale di **raccolta differenziata***

Riciclo del materiale e ottimizzazione della filiera del riciclo ("Ecodistretto Marghera")

Nel 2012 la metà delle 500 mila ton. di rifiuti raccolti indirizzati al riciclo ha permesso di contenere i costi per 5 mln € che avrebbero altrimenti appesantito la TIA

Indifferenziati

*Produzione e vendita ad Enel del **combustibile da rifiuti (Cdr)***

*200 mila ton. di rifiuti indifferenziati (ridotte a 100 mila con il pre-trattamento) vengono selezionate e trasformate in **Cdr**, che viene venduto ad Enel*


Risparmio economico e contenimento della tariffa di igiene ambientale (TIA) ai cittadini

ma anche

*Elevata percentuale dell' **indice di recupero***



L'unione europea promuove un indice di virtuosità delle gestioni che non si limiti alla valutazione della sola raccolta (come l'attuale %RD) ma consideri piuttosto l'intera filiera di gestione del rifiuto mediante la stima dell'effettivo **recupero** inteso quale **operazione che permette ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati. Il Cdr/Css sostituisce il carbone (risorsa a stock finito) nelle centrali per la produzione di energia e potrà rientrare nei nuovi indici di **performance ambientale**.

Questa politica ambientale perseguita dai Comuni soci di Veritas trova dunque riscontro a livello europeo ove le priorità sono il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e/o energia) e la riduzione della loro produzione.





- *Le percentuali di raccolta differenziata non sono molto elevate, ma l'utilizzo della discarica è ridotto al minimo; Monaco ha raggiunto l'obiettivo «Zero-Discariche»*
- *A Manchester si cerca di minimizzare i rifiuti smaltiti in discarica anche attraverso forme di disincentivazione finanziaria*
- *Gli impianti WTE giocano un ruolo chiave nello smaltimento, rappresentando la soluzione principale*
- *Alcune città europee, come Copenaghen, Manchester e Vienna, hanno adottato delle politiche «Zero Waste», volte a sensibilizzare i cittadini*

Nel triennio 2010-2012 vi è stato un incremento delle quantità di CDR valorizzate in co-combustione con il carbone, a seguito dell'ottenimento da parte della Centrale Palladio di Fusina dell'AIA che ha portato la quantità massima valorizzabile di CDR da 35.000 a 70.000 ton./anno (25 novembre 2008)



Il Gruppo Veritas si è occupato del collocamento presso impianti terzi (termovalorizzatori o cementifici) fuori dalla Provincia di Venezia (in Italia o in Europa) delle quote di CDR prodotto che Enel non è stata in grado di ricevere.



La convenzione quinquennale 2008-2012 con Enel per il conferimento del CDR alla Centrale Palladio è stata prolungata il 19 dicembre 2012 per un ulteriore triennio (2013-2015, con opzione di estensione anche al 2016), consolidando la collaborazione strategica per il Gruppo Veritas

Obiettivi delineati

Grazie al continuo aumento della raccolta differenziata la **quota di RUR** (rifiuti urbani residui) dovrà essere **compatibile con gli obiettivi delineati**



*Ampliamento autorizzazione
co-combustione fino a
100.000 ton/anno*

130.000 t. RUR → 70.000 t. CDR

180.000 t. RUR → 100.000 t. CDR



Produzione e utilizzo di CSS ()
(non più solamente di CDR)*

Il forte legame tra Veritas ed territorio di cui è espressione trova conferma nell' incarico della gestione *post mortem* di 4 discariche (circa 3 mln di metri cubi di volumi). Per 30 anni dalla loro chiusura, Veritas svolgerà le attività necessarie a mantenere i requisiti di sicurezza ambientale (efficienza delle reti, delle apparecchiature, degli impianti e dei presidi) e terrà monitorati gli aspetti ambientali.




Discarica Ca' Barbiero

Superficie: 8 ettari
Volume: 350.000 mc

Dotata di impianto fotovoltaico
Superficie: 2,7 ha
Potenza: 1 MWp

Discarica San Liberale

Superficie: 19 ettari
Volume: 350.000 mc




Discarica Ca' Perale

Superficie: 8 ettari
Volume: 350.000 mc

Discarica Ca' Rossa

Superficie: 16.5 ettari
Volume: 2.000.000 mc

Gestione *post mortem* discarica Ca' Rossa



I costi operativi della discarica principale (Ca' Rossa) sono stati ridotti di oltre il 30% negli ultimi 3 anni

Linee guida dei Comuni al gruppo Veritas:

- *Autosufficienza del sistema trattamento / smaltimento Rifiuto Urbano Residuo. La realizzazione dell' Ecodistretto e la gestione impiantistica in generale costituiscono elemento di garanzia della possibilità futura di una continuità di trattamento dei rifiuti che permetta di guardare con serenità agli anni a venire.*
- *Concretizzazione del principio di prossimità del sistema (rifiuti km 0)*
- *Costi uguali per tutti e fermi da 5 anni*
- *Continuità gestionale con gli indirizzi espressi ne recente medagliere europeo*

European Commission, Brussels

**SCREENING OF WASTE MANAGEMENT PERFORMANCE OF EU MEMBER STATES**Final version
2 July 2012

Implementation of EU waste legislation shows large differences in the EU Member States especially with regard to municipal waste management. Major discrepancies prevail particularly in the implementation and application of the Waste Framework Directive and proper transposition of EU requirements into national legislation.

The waste management performance of all EU Member States was subject to screening to identify those Member States with the largest implementation gaps, in particular in relation to municipal waste management.

La valutazione avviene mediante 18 punti qualificanti la corretta implementazione della direttiva quadro europea. I punti affidati alle amministrazioni locali sono:

- 1.3 Priorità dell'avvio a riciclo dei rifiuti urbani (**)
- 1.4 Avvio a recupero energetico delle frazioni residue rimanenti (**)
- 1.5 Riduzione al minimo del conferimento in discarica (**)
- 3.2 Disporre di una rete impiantistica capace di far fronte alle necessità odierne...
- 3.3 ... ed alle necessità future.


(**) questi indirizzi hanno una particolare priorità

Agenda

- ÷ Premessa storica e composizione societaria attuale
- ÷ Posizionamento su scala nazionale e regionale
- ÷ un Servizio "su misura"
- ÷ Recupero e Smaltimento: la gestione impianti ha guardato al futuro
- ÷ **Miglioramento continuo**
- ÷ I perché di una scelta

Convenzione tra Comuni: contenimento dei costi e ottimizzazione dei servizi

Mediante il raggruppamento nuove economie di scala



I beni strumentali di Veritas sono normalmente ottimizzati mediante l' erogazione di servizi analoghi in territori diversi (**ottimizzazione temporale della risorsa**).

La convenzione tra Comuni consente un ulteriore recupero di efficienza poiché la possibilità di organizzare il servizio in modo trasversale rispetto ai confini comunali ottimizza lo sfruttamento delle potenzialità tecniche (**ottimizzazione strumentale**).



Freq. Settimanale

Freq. Ogni 3 settimane

Freq. Ogni 3 settimane




Freq. Ogni 3 settimane

Freq. Bi-settimanale

Freq. Settimanale
marzo-novembre
Mensile dic-feb

La riorganizzazione del servizio permette inoltre un adeguamento delle volumetrie dei contenitori in ragione della mutata composizione del rifiuto domestico ma anche di perseguire condizioni operative ottimali mediante l' uso di **contenitori carrellati che migliorano la sicurezza dei lavoratori**.

La sicurezza dei lavoratori è un obiettivo prioritario per gli enti locali soci che impegna l'azienda nei metodi organizzativi come nella formazione permanente



Area ambiente: sviluppo dei servizi di raccolta - Completamento e consolidamento con il Sistema Impiantistico e la filiera

1 Riduzione di costi legata all'ottimizzazione di tempi, mezzi e organizzazione (calendari, attrezzature,...)

- Omogeneizzare il servizio di raccolta, definendo delle aree sovracomunali su cui pianificare un servizio organico e standardizzato, nel rispetto delle specificità. Esempi di possibili territori omogenei:
 - Urbani, industriali o complessi;
 - Litorali;
 - Lagunari;
 - Territori meno complessi e/o residenziali.
- Proseguire nell'iniziativa dei contenitori a calotta con consegna delle chiavette ai cittadini e/o del porta a porta e/o di personalizzazioni secondo schemi omogenei ed economici;
- Sostituire i contenitori obsoleti per la raccolta differenziata, anche in ottica di maggiore ergonomia (es. contenitori per raccolta carta), senza aggravio di costi per i cittadini, e conciliazione esigenze organizzative (calendari).

2 Misurazione puntuale dei rifiuti smaltiti, inizialmente per le utenze domestiche

- Misurare i rifiuti effettivamente prodotti dai cittadini attraverso la diffusione dei contenitori a calotta e/o altri sistemi di misurazione puntuale (svuotamenti, pesatura, altro).

3 Aumento della percentuale di raccolta differenziata

- Proseguire nella strada intrapresa verso percentuali di raccolta differenziata superiori, anche per la città di Venezia, ma in forma adeguata per minimizzare sovralli (qualità) e per assicurare filiera di riciclo effettivo.

4 Impiantistica di supporto (compostaggio, filiera del riciclo, altri

- Scala regionale/sovraregionale.

Contenimento dei costi

Riduzione dei rifiuti

Responsabilizzazione dei cittadini

Agenda

- ÷ Premessa storica e composizione societaria attuale
- ÷ Posizionamento su scala nazionale e regionale
- ÷ un Servizio "su misura"
- ÷ Recupero e Smaltimento: la gestione impianti ha guardato al futuro
- ÷ Miglioramento continuo
- ÷ **I perché di una scelta**

La forma dell' affidamento *in house* a Veritas:

- da la possibilità per il Comune di essere soggetto attivo nelle scelte;
- ha consentito di avere un servizio «su misura» (*tailored service*);

Curva di esperienza: la competenza maturata dalla società nell' erogazione di servizi sul bacino dei Comuni Soci comporta delle economie che diventano qualità del servizio.

- garantisce un margine operativo che consente di fare investimenti;

Economie di Scala: diminuzione dei costi medi di produzione al crescere della dimensione degli impianti dovuti sia alla possibilità di utilizzare servizi generali su scala provinciale sia operando nella dimensione ottimale per gli impianti; ciò consente di contenere i costi neutralizzando in parte le dinamiche inflattive dei costi dei fattori di produzione.

- ha già dato prova di efficacia;
- è improntata secondo una politica ambientale di respiro europeo;
- ha una dotazione impiantistica che consente autosufficienza;
- permette di fissare prezzi uguali per tutti i Comuni Soci

Economie di Rete: economie relative a quei servizi per i quali l' utilità derivante dalla loro fruizione si accresce all' aumentare del numero di soggetti che lo utilizzano.

- permette di perseguire l' obiettivo «rifiuti a km zero»

Economie di Gamma (o economie di scopo): economie dovute alla possibilità di utilizzare le stesse componenti di una struttura per erogare servizi diversi o, perlomeno, varianti funzionalmente differenti dello stesso bene fondamentale.

- consente di perseguire ulteriori economie con progetti di ottimizzazione già in corso

Congiuntamente i Comuni riconoscono che le economie sopra descritte possono realizzarsi solo perseguendo assieme e mediante la loro azienda gli obiettivi già condivisi.

Ciascun Comune conferma per quanto di competenza le scelte fatte già da tempo.

PARTE III

CONCLUSIONI

Con la presente relazione risulta confermata l'efficienza e l'economicità delle gestioni a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo ed è ribadita la loro conformità al diritto comunitario e nazionale.

In particolare, si osserva che:

- 1) i sopra richiamati servizi di interesse economico generale svolti da VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo, altresì risultanti nel dettaglio delle elencazioni delle attività contenute nella relazione tecnico-economica parte II, anche quando non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e risultano utili e strettamente rispondenti agli interessi della collettività per le ragioni comunque illustrate dalla predetta relazione tecnico-economica;
- 2) per quanto riguarda il servizio idrico integrato, il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas del 31/1/13 ha deliberato di indirizzare i soci affinché sia conferito al rispettivo rappresentante dell'Assemblea d'ambito Laguna di Venezia, apposito mandato ad esprimere in quella sede l'orientamento ad affidare *in house* a Veritas il servizio idrico integrato almeno fino all'esercizio 2033, al fine di consentire una adeguata programmazione degli investimenti e di facilitare l'accesso al credito a lungo termine.
- 3) per quanto riguarda il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il termine di scadenza rimane confermato al 31/12/2015, in forza del Contratto di Servizio rep. 5251 del 25/08/1997, stipulato tra Comune di Mira e SER.T.A. Spa ;
- 4) VERITAS s.p.a. prosegue comunque le gestione del ciclo integrato dei rifiuti sino al termine di cui al contratto di servizio citato al punto precedente, ferma restando la possibilità di un ulteriore affidamento da parte del Comune di Mira, e comunque fino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza delle nuove Autorità d'ambito.

PARTE IV

SCHEMA FATTURATO

importi in k€			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	totale	quota in-house	% quota in-house
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni	295.334	295.334	100,00%
2. variazioni rimanenze prodotti in corso di lav.			
3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione	305	305	100,00%
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.662	5.662	100,00%
5. altri ricavi e proventi			
a) ricavi e proventi	7.489	7.019	93,72%
b) contributi in conto esercizio	6.023	6.023	100,00%
	13.512	13.042	96,52%
	314.813	314.343	99,85%